

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 332

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ORIGLIA, BELOTTI, DE' COCCI, RICCIO, BIANCHI GERARDO***Presentata il 26 luglio 1963*

### Finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese esercanti il commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Dopo gli ampi dibattiti che si sono succeduti in questi anni dentro e fuori il Parlamento, è ormai da considerarsi come dato acquisito che il settore della distribuzione sia rimasto sostanzialmente estraneo a quel moto di rinnovamento delle strutture che, nell'ultimo decennio, ha tanto profondamente inciso in quasi tutti gli altri settori della vita economica del Paese.

Tra i molteplici motivi di tale deprecato fenomeno, quello di maggior rilievo è imputabile al fatto che il commercio è rimasto pressoché ignorato nel quadro della politica di sviluppo perseguita in questi anni, pur svolgendo una fondamentale funzione nell'economia di mercato e pur essendosi riconosciuto il decisivo ruolo che i costi di distribuzione possono assumere nell'ambito dell'espansione dei consumi e quindi dell'intera produzione.

Uno degli aspetti che più particolarmente, e negativamente, hanno fatto sentire il loro peso sul mondo mercantile, è rappresentato dalla assoluta mancanza di una politica di credito a favore delle aziende commerciali, tale da consentire al settore di mettersi al passo con le altre attività cui è indissolubilmente legato, le quali invece hanno potuto registrare un alto ritmo di sviluppo proprio in virtù di previdenze di tal genere. Basti pensare, tra tutte, alla copiosa legislazione

creditizia posta in essere a favore delle imprese industriali, agli appositi istituti di credito creati all'uopo, sia sul piano nazionale che regionale, ai molti incentivi finanziari predisposti per l'industrializzazione di certe zone, ecc.

In realtà, deve darsi atto che l'importanza di una politica di credito a favore del commercio fu avvertita recentemente da parte degli organi di Governo: essa tuttavia non riuscì a concretarsi in organici strumenti d'intervento, tali comunque da soccorrere adeguatamente ai reali bisogni delle imprese distributive.

Intendiamo con ciò richiamarci alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, la quale tentò invero di colmare la lacuna: ciononostante, sia per l'esiguità degli stanziamenti predisposti a titolo di contributo statale a parziale ristoro degli interessi, assolutamente insufficienti a fronteggiare la vastità degli interventi richiesti dal settore; sia il criterio eccessivamente limitativo che presiedeva l'erogazione dei finanziamenti, riservati al solo processo di ammodernamento delle attrezzature mercantili; sia l'implicita esclusione dai benefici creditizi dei più moderni organismi commerciali, vale a dire le forme associative fra imprese, i raggruppamenti per acquisti collettivi e le catene di vendita; sia, infine, la limitazione temporale del provvedimento,

malgrado due successive proroghe, resero pressoché inoperante il provvedimento, e comunque non apprezzabile l'evoluzione tecnica del settore conseguita con il suo ausilio.

Trattavasi, come si è sommariamente delineato, di un complesso di ragioni negative che trovavano origine nella stessa struttura della legge, una volta che si era cercato di fronteggiare i problemi e le esigenze del commercio mutuando, talvolta anche letteralmente, il provvedimento legislativo da quelli a suo tempo concessi a favore delle imprese industriali, senza avvertire che nel nuovo ambito considerato, sensibilmente diversi erano i bisogni, strettamente legati alla diversa funzione ed alla diversa dimensione economica dell'impresa commerciale rispetto a quella industriale.

2. — La presente proposta, pur ispirandosi largamente alla normativa di cui è prossima la cessazione e della quale riproduce in parte le disposizioni, mira appunto ad ovviare gli inconvenienti sopra menzionati, sulla scorta dell'esperienza acquisita.

Deve subito dirsi che il tratto saliente del progetto risiede in una visione più allargata del fenomeno creditizio in *pro* delle piccole e medie imprese commerciali, nel senso che si è inteso ammettere il commercio, nella sua stragrande maggioranza, alla utilizzazione del credito a medio termine anche al di fuori del ricorso al credito agevolato dal contributo statale.

Consentendo, infatti, agli Istituti di credito già abilitati ad esercitare il credito a medio termine di operare, oltre che nei tradizionali settori, anche nel settore commerciale, si compie un decisivo passo innanzi verso il suo risanamento, permettendo ad esso di sopportare con criteri di stimolante economicità ed in un maggior lasso di tempo quell'imponente sforzo di trasformazione in senso produttivistico che è ormai diventato indispensabile, per unanime riconoscimento.

Pertanto, ferma restando la possibilità di ricorrere al credito negli speciali limiti di tempo indicati ed ai tassi assistiti dal contributo statale, analogamente a quanto prevedeva la citata legge 16 settembre 1960, n. 1016, gli operatori mercantili potrebbero usufruire, in via ordinaria, del credito a medio termine, al tasso normalmente praticato per tali operazioni. Beneficio, questo, che di per sé solo contribuirebbe in modo apprezzabile alla evoluzione dell'apparato distributivo.

Secondariamente, la presente proposta estende i casi di intervento finanziario da

parte degli Istituti a ciò autorizzati, comprendendovi, oltre ai programmi di ammodernamento degli impianti e delle attrezzature delle singole imprese:

a) i finanziamenti per l'acquisto dei locali ove si esercita l'attività commerciale, sempre che tale acquisto risulti utile ai fini produttivistici dell'impresa;

b) i finanziamenti per la costituzione delle scorte, pur nel limite indicato, e suggerito da una rigorosa visione delle necessità aziendali;

c) i finanziamenti agli organismi associativi costituiti tra commercianti.

Questa triplice innovazione rappresenta l'appagamento di esigenze largamente sentite e strettamente peculiari del settore commerciale.

La prima, infatti, viene incontro ad una necessità che non esitiamo a definire primaria dell'esercizio di vendita, specie al dettaglio, ossia la stabilità della sede, presupposto indispensabile per la stessa produttività aziendale.

La seconda soddisfa un bisogno ogni giorno più pressante, specie da parte di quegli organismi collettivi e di cooperazione economica tra imprese mercantili, che rappresentano una delle manifestazioni più moderne e produttive del mondo commerciale.

È aspetto questo strettamente legato alla terza innovazione prevista; non potendosi obiettivamente dimenticare il sempre più vasto moto associativo tra commercianti instauratosi anche nel nostro Paese, sia esso rappresentato dai gruppi d'acquisto collettivo che dalle catene volontarie di vendita.

È noto che l'evoluzione dell'apparato distributivo tende, necessariamente, ad una politica comune di acquisti e di vendite fra un sempre più largo numero di aziende, condizione essenziale per il livellamento e la riduzione dei costi di distribuzione ed il miglioramento del servizio. Sarebbe, quindi, realmente inammissibile statuire in materia di credito a favore delle aziende mercantili senza aprire il credito stesso, ed attraverso di esso anche incoraggiare, gli organismi volontaristici che tali aziende raccolgono, per fini che sono ad un tempo di natura economica e d'importanza sociale.

3. — Tratteggiati così i caratteri di maggior rilievo della proposta converrà illustrarne altre caratteristiche più particolari, che ne sottolineano maggiormente il distacco dalla precedente normativa.

A) I requisiti per la sicura individuazione della piccola e media impresa commerciale

(esercente il commercio) al minuto, fissati nell'articolo 1 e notevolmente dilatati rispetto alle parallele nozioni offerte sia nel diritto comune che dalle leggi speciali, corrispondono alla morfologia mercantile nazionale, costituita in grande prevalenza da imprese aventi tali caratteristiche.

Né paia eccessivo il numero dei dipendenti fissati, poiché v'è da tener presente la grande disparità esistente tra settore e settore merceologico in tale campo anche a parità di capitali impiegati o di giro d'affari.

Quanto ai requisiti delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso, si è ritenuto più prudente e al tempo stesso più conveniente, non tentarne una classificazione astratta che avrebbe inevitabilmente creato delle zone d'ombra o delle ineguaglianze non accettabili in singoli casi. Non può dimenticarsi, infatti, che anche e soprattutto, per le imprese all'ingrosso sussiste notevole disparità, a seconda del settore merceologico ove l'attività viene esplicata, nelle loro dimensioni e nel numero dei dipendenti, e persino a seconda della regione considerata.

Ad evitare quindi discriminazioni non giustificate od esclusioni obiettivamente non accettabili, si è preferito demandare al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il compito di stabilire i requisiti di tali imprese al fine della loro ammissibilità ai finanziamenti a medio termine. Con ciò conseguendo il risultato di non cristallizzare in schemi troppo rigidi e troppo faticosamente modificabili, requisiti suscettibili anche di progressiva variazione.

A maggior ragione un discorso analogo deve farsi per le caratteristiche riferibili agli organismi collettivi tra commercianti. Sarebbe stato estremamente arduo, e sostanzialmente pericoloso, tentare di fissare, ricorrendo ad uno o ad altro parametro, i requisiti di massima di tali enti, sia perché molteplici sono le vesti giuridiche attraverso le quali essi esplicano la loro attività (società cooperative, consorzi, ecc.), sia perché troppa sproporzione esiste ancora tra i vari organismi sia mirando al numero dei partecipanti (si va da qualche decina a molte centinaia), sia al volume degli affari, sia al numero dei dipendenti delle singole aziende associate.

Si è preferito anche qui lasciare a norme più duttili e più facilmente rinnovabili a seconda delle esigenze, di determinare quelli che possono ritenersi i requisiti di massima di tali organismi.

Invece, per quanto concerne il limite massimo del credito assistito dall'intervento

statale da assentire a tali organismi (fermo restando il limite di 50 milioni già fissato nel passato per ogni singola azienda al minuto, e quello di 100 milioni per ogni singola azienda all'ingrosso), esso è stato fissato secondo un criterio proporzionale all'importanza dell'organismo anche se paritario. Si è infatti previsto che il limite non possa superare i 2 milioni per ogni impresa associata: tale parametro appare adeguato alle dimensioni degli enti collettivi oggi esistenti, tien conto del possibile futuro potenziamento degli organismi in parola ed anzi lo stimola.

4. — B) Si è ritenuto di stabilire in un quinquennio il termine minimo di attività dell'impresa commerciale che intenda fruire dei finanziamenti agevolati per l'acquisto dei locali da adibire all'esercizio commerciale.

La ragione di tale criterio apparentemente restrittivo riposa soprattutto su dati di ordine statico, i quali attestano che nel terzo e quarto anno di vita gli indici di insolvenza e di dissesto di nuove imprese si accentuano.

Seguendo l'indirizzo suggerito si ridurrebbero notevolmente i rischi connessi alle operazioni e si potrebbe meglio valutare, sulla scorta dei risultati del quinquennio, il carattere di utilità dell'acquisto rispetto ai programmi di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, carattere che viene posto come condizione precisa per l'ammissibilità di tali spese ai benefici statali.

C) Si è previsto che le agevolazioni fiscali già presenti nella legge 27 luglio 1962, n. 1228, e nella legge 22 giugno 1950, n. 445, siano applicabili ai finanziamenti alle imprese commerciali.

D) Si è ravvisata la opportunità, che è ad un tempo legittima necessità, di considerare assoggettate al contributo statale anche il periodo di pre-ammortamento dei finanziamenti concessi con l'intervento statale, per un periodo massimo di un anno.

Trattavasi di lacuna dannosamente avvertita sotto l'imperio della più volte ricordata legge 16 settembre 1960, n. 1016, una volta che il periodo di utilizzo dei finanziamenti fino all'inizio del piano di ammortamento veniva a gravare interamente, ed a tasso non ridotto, sul beneficiario del finanziamento, riducendosi così, talora sensibilmente, i benefici stessi del concesso credito.

Le altre disposizioni riproducono sostanzialmente la precedente normativa, salvo le modifiche suggerite dall'entrata in vigore di

nuove disposizioni, dalla quale non è opportuno distaccarsi per i corretti criteri che ad essa presiedono, conformemente al positivo giudizio espresso in merito anche dagli istituti di credito interessati.

Ciò dicasi sia per la durata del credito agevolato che per l'organo deliberante sulle concessioni di credito, mentre l'ammontare delle somme da stanziarsi in bilancio, per il prossimo decennio, è stato elevato a due miliardi annui. Tale sensibile aumento rispetto al passato è più che giustificato ove si considerino le vastissime esigenze che la legge è destinata ad operare, nonché l'opportunità di consentire ai finanziamenti già richiesti sotto la vigenza della legge n. 1016, e non perfezionati per mancanza di fondi, di essere finalmente erogati.

V'è infine da soggiungere che, proprio con riferimento alla legge ora citata, la presente proposta prevede l'estensione ai finanziamenti concessi in virtù di essa del contributo di

pre-ammortamento, per conseguire una situazione di sostanziale parità tra i finanziamenti operati allora e quelli che saranno operati nel futuro.

5. — Se è vero, come è vero, che il commercio rappresenta ancor oggi un settore depresso dell'economia nazionale, siamo certi che le provvidenze previste nella presente proposta di legge daranno un apporto decisivo a quella spinta evolutiva che rappresenta oggi il presupposto stesso dell'economicità e della produttività del settore.

Incoraggiando, da un lato, ogni sforzo condotto alla luce dei principi produttivistici ed ammettendo, dall'altro lato, il commercio al credito agevolato *ratione temporis*, si offrono due strumenti di propulsione e di sostegno assolutamente validi per far incamminare il mondo mercantile verso quelle prospettive di modernità che postuliamo nell'interesse delle aziende e del Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I finanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi alle sole piccole e medie aziende esercenti il commercio al minuto e all'ingrosso, ivi compresi bar, ristoranti, agenzie di viaggio, ed esercizi assimilabili, nonché agli enti economici collettivi costituiti fra imprese aventi le caratteristiche sotto indicate.

Ai fini predetti, per piccola o media impresa esercente il commercio al minuto si intende quella organizzata col lavoro proprio del titolare, dei suoi familiari e di un numero di dipendenti non superiore a venti. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio stabilirà i requisiti che debbono avere le medie e piccole aziende esercenti il commercio all'ingrosso nonché gli enti economici fra imprese di commercio, per essere ammessi al finanziamento.

### ART. 2.

Anche in deroga ai vigenti statuti, sono autorizzati a concedere finanziamenti a medio termine alle imprese indicate nell'articolo 1, nella propria zona di competenza, gli Istituti e le Aziende di credito abilitati ad effettuare

finanziamenti a medio termine ed autorizzati ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (« Medio credito centrale »), indicati ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

A garanzia delle operazioni effettuate gli Istituti e le Aziende sopraindicati hanno facoltà di convenire la costituzione di privilegi sugli immobili, gli impianti e le attrezzature, a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

#### ART. 3.

Potranno essere assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui all'articolo 4 della presente legge i finanziamenti destinati alla realizzazione, a fini produttivistici, di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale, nonché alla costituzione delle scorte nel limite del 30 per cento della spesa complessiva ed all'acquisto dei locali destinati all'esercizio commerciale, allorché l'acquisto stesso risulti utile in relazione al programma di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature per cui il finanziamento è richiesto.

I finanziamenti di cui al presente articolo non possono superare in ogni caso il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le operazioni di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le scorte e le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale, e del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto dei locali da parte di imprese esistenti da almeno un quinquennio.

I finanziamenti stessi non possono superare per ogni singola impresa al minuto la somma di 50 milioni di lire; i 100 milioni per le singole imprese all'ingrosso; i 2 milioni di lire per ogni impresa associata quando il finanziamento sia richiesto da un ente economico costituito fra imprese commerciali.

Il tasso d'interesse da applicare alle operazioni predette sarà del 5 per cento, ovvero del 3 per cento per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, comprensivo di ogni onere, e spesa; la durata delle operazioni stesse non potrà essere superiore a sette anni, ovvero a dieci anni per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646.

#### ART. 4.

Allo scopo di porre gli Istituti in condizione di praticare i tassi d'interesse di cui al precedente articolo 3, il Ministro per l'industria ed il

commercio, su proposta del Comitato di cui al successivo articolo 5, è autorizzato a concedere agli Istituti di credito di cui all'articolo 2 della presente legge, un contributo posticipato in relazione alla differenza fra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata al tasso che l'Istituto dichiara di poter praticare per operazioni similari, tenuto conto delle altre agevolazioni godute dall'Istituto stesso per le operazioni a favore di imprese commerciali, e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 3.

In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

La liquidazione del contributo interessi posticipato concesso ai sensi dei commi precedenti, verrà effettuata il 1° luglio di ogni anno per gli ammortamenti annuali, ed il 1° luglio ed il 1° gennaio per gli ammortamenti semestrali, sulla base di elenchi contenenti gli estremi del contratto di mutuo, trasmessi da ciascun Istituto al Ministero dell'industria e commercio.

Per un periodo non superiore ad un anno antecedente l'inizio dell'ammortamento, i finanziamenti previsti dal precedente articolo 3 godranno di un contributo pari alla differenza fra l'interesse calcolato al tasso che l'Istituto avrebbe praticato per operazioni similari e quello calcolato al tasso stabilito ai sensi dello stesso articolo 3.

I contributi non possono essere concessi alle imprese i cui titolari o legali rappresentanti abbiano riportato nell'ultimo quinquennio condanne per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

#### ART. 5.

I contributi previsti dal precedente articolo sono concessi con decreto del Ministro per l'industria e il commercio su proposta di un Comitato interministeriale composto:

- a) dal Ministro per l'industria e per il commercio o dal Sottosegretario di Stato da lui delegato, presidente;
- b) dal Sottosegretario di Stato designato dal Ministro del tesoro, vicepresidente;
- c) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;
- d) dal direttore generale del Tesoro o da un ispettore generale del Tesoro, designato dal Ministro per il tesoro;

e) da un rappresentante della Segreteria generale del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, designato dal Ministro Presidente del Comitato stesso;

f) da tre esperti nei problemi della distribuzione, designati dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta degli Organismi sindacali nazionali a carattere generale del settore commerciale.

Con decreti del Ministro per l'industria e per il commercio sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti del Comitato, al personale dell'Ufficio di segreteria, in rapporto ai lavori effettuati.

Le spese per il funzionamento del Comitato e dell'Ufficio di segreteria sono a carico degli Istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro per l'industria e per il commercio. I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata e, correlativamente, verranno disposti appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

#### ART. 6.

Le operazioni di cui alla presente legge godono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, per quelle operazioni aventi durata non inferiore a 3 anni e dall'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, per quelle di durata inferiore a 3 anni.

Gli onorari ed i diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili ed agli Archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli Istituti di credito di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché i diritti spettanti alle Cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà. Le modificazioni agli atti costitutivi ed agli statuti degli Istituti stessi, sono registrate a tassa fissa e gli onorari ed i diritti notarili sono ridotti alla metà.

#### ART. 7.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente articolo 4, a partire dall'esercizio finanziario 1962-63 e fino all'esercizio finanziario 1972-73, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio la somma annua di lire 2 miliardi.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli

esercizi successivi, ed il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

La presente legge si applica anche alle operazioni di finanziamento richieste e perfezionate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, ed a quelle richieste ma non perfezionate entro il 31 dicembre 1962, restando validi tutti gli atti istruttori compiuti ai sensi della legge predetta.

La parte degli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, non utilizzata entro il 31 dicembre 1962, è aggiunta agli stanziamenti previsti dal precedente articolo 7 della presente legge.